

**N. 02909/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04611/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4611 del 2013, proposto da:

Emanuela Campana, Titolare Impianto Carburanti Esso e Angelo Zingaro,
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto
presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia,
con domicilio eletto presso l'avv. Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini,
73, Sc. B, Int. 2;
Regione Puglia;

nei confronti di

Antonio Zingaro, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Piccolo e Luigi
D'Ambrosio, con domicilio eletto presso l'avv. A. Placidi in Roma, via
Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00718/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione realizzazione impianto distribuzione carburanti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Andria e di Antonio Zingaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati F. Moscatello su delega di G. Tempesta, G. De Candia e L. D'Ambrosio;

Ritenuta, ad un primo sommario esame, l'insussistenza del fumus boni iuris dell'appello, atteso che non appare possibile, alla luce dei complessi ed articolati antecedenti fattuali, rimettere in discussione il diritto della parte controinteressata a costruire ed esercire l'impianto di cui si tratta;

Ritenuto, inoltre, che appare sussistente, in capo alla parte controinteressata, una situazione giuridica ormai consolidatasi anche in relazione al giudicato nascente dalla sentenza di questo Consiglio n. 6649-05;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 4611/2013).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento di euro 1500,00, oltre accessori di legge, sia in favore del Comune, sia in favore della parte controinteressata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

